

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SULLE AREE PUBBLICHE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi del Titolo III, capo I, punto 7 della Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche e integrazioni.

Art.2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per **commercio su aree mercatali**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande, effettuate su aree mercatali, pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, compresa l'attività di vendita esercitata mediante strutture fissate permanentemente al suolo, salvo che si tratti di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita di carburanti per autotrazione o di commercio collaterale, di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata, anche stagionalmente, all'esercizio del commercio o dell'attività di vendita per uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, o a cadenza ultramensile, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
- c) per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- d) per **aree extramercatali**, le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee), come individuate dalla D.C.R. 1 marzo 2001, n. 626-3799, e articolate con cadenza varia per l'offerta al consumo anche specializzata;
- e) per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione;
- f) per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per i produttori o per operatori autorizzati temporaneamente;
- g) per **settore merceologico**, i settori alimentare e non alimentare;
- h) per **specializzazioni merceologiche**, le segmentazioni interne ai settori;
- i) per **presenze**, il numero delle volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature per la vendita, si è fisicamente presentato sul mercato o sull'area extramercatale a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia; nel caso di titolari di più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, il computo delle presenze deve riferirsi al medesimo titolo autorizzatorio;
- j) per **assenza**, la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolato all'occupazione di posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio di svolgimento del mercato;
- k) per **operatore**, qualsiasi soggetto giuridico, persona fisica o società di persone, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica;
- l) per **produttori**, gli imprenditori agricoli persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo l'attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla rispettive aziende iscritti nel registro imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; non sono invece considerati produttori i predetti imprenditori qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare

precedente sia superiore a € 41.316,55 per gli imprenditori individuali ovvero a € 1.032.913,80 per le società;

- m) per **spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di svolgimento del mercato, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- n) per **spuntista**, l'operatore che partecipa all'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- o) per **miglioria**, il trasferimento in altro posteggio su richiesta dell'operatore titolare di concessione decennale al fine di migliorare la propria posizione;
- p) per **autorizzazione di tipo A**, l'autorizzazione rilasciata per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio dato in concessione decennale, la quale consente altresì la partecipazione su tutto il territorio nazionale alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile di cui all'art.3, co.3 lett.b) e c), della D.C.R. n.626-3799, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata, l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati nel territorio regionale;
- q) per **autorizzazione di tipo B**, l'autorizzazione rilasciata per lo svolgimento dell'attività di commercio su qualsiasi area pubblica non vietata purchè in forma itinerante, la quale consente altresì l'esercizio su tutto il territorio nazionale dell'attività nell'ambito delle fiere di cui all'art.3, co.3 lett.b) e c), della D.C.R. n.626-3799, delle manifestazioni mercatali ed extramercatali limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, la vendita a domicilio e l'esercizio dell'attività nelle aree di sosta prolungata;
- r) per **stagionale**, il periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- s) per **gestione congiunta**, il caso in cui una stessa persona fisica titolare (o comunque legittimata all'esercizio di attività di commercio, secondo la vigente normativa) di più concessioni e relative autorizzazioni sul medesimo mercato può utilizzare detti posteggi contemporaneamente.

Art.3 Istituzione delle aree mercatali ed extramercatali

1. L'istituzione di nuove aree mercatali ed extramercatali è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione con le associazioni provinciali di categoria dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.3, 4, 5, 10, 11 della D.C.R. n.626-3799 del 1 marzo 2000 nonché tenuto conto dei criteri di programmazione di cui agli artt.6, 7, 8, 9 della stessa deliberazione di Consiglio Regionale.
2. Nella deliberazione devono essere indicati:
 - a) l'ubicazione e la relativa estensione;
 - b) la tipologia;
 - c) il giorno o i giorni di svolgimento dell'attività commerciale e la periodicità;
 - d) l'eventuale limitazione o suddivisione per settori merceologici e per specializzazioni merceologiche;
 - e) il numero complessivo e le dimensioni dei posteggi;
 - f) il numero totale e l'individuazione dei posteggi riservati.
3. In conformità a quanto previsto dall'art.27 (Individuazione posteggi riservati) del presente regolamento, nell'atto istitutivo, qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere individuati appositi spazi destinati alle autorizzazioni temporanee.
4. Nell'istituzione di nuovi mercati, si dovrà tenere conto, per quanto possibile, della forma più efficiente di mercato che è quella a sviluppo lineare, costituita da due file contrapposte: una composta di soli generi non alimentari, e l'altra, tenuto conto della generale maggiore presenza dei generi non alimentari, con zone di generi alimentari ai due estremi ed una parte di non alimentari nella zona centrale. Nei mercati a sviluppo lineare i settori trainanti del flusso dei consumatori sono quelli della frutta e verdura, da situare all'estremo meno favorito dall'accessibilità, e quello dei salumi, formaggi e pesci, da situare all'altro estremo, per far osservare al consumatore l'intera offerta.
5. L'Amministrazione cura la realizzazione di adeguati impianti e servizi per gli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme in materia.

6. Al fine di valutarne l'effettiva funzionalità, la Giunta comunale, con propria deliberazione e previa consultazione delle associazioni di categoria di cui al primo comma, può individuare in via sperimentale e per una durata massima di un anno ulteriori aree da adibire all'attività commerciale, provvedendo alla loro istituzione e regolamentazione temporanea sulla base delle seguenti indicazioni programmatiche:
- a) garantire un servizio a quelle aree del territorio in cui gli esercizi di vendita in sede fissa risultino insufficienti in relazione al numero e alle caratteristiche della popolazione residente e fluttuante;
 - b) incrementare l'offerta commerciale esistente in occasione di festività e manifestazioni al fine di promuovere l'afflusso di consumatori non residenti e supportare la vocazione turistica della città utilizzando con preferenza, ove possibile, aree già individuate ai sensi del comma 1 come mercatali o extramercatali;
 - c) garantire nell'area individuata o nei suoi pressi un congruo numero di posteggi da valutare sulla base anche delle attività commerciali, produttive e di servizi esistenti;
 - d) non insistere su strade ad alta percorrenza;
 - e) non utilizzare aree interdette al commercio in forma itinerante;
 - f) quanto disposto alle lettere c), d) ed e) non si applica in caso di aree già mercatali e/o extramercatali.
7. Per ulteriori aree ai sensi del comma precedente devono intendersi anche le aree già istituite come mercato o area extramercatale, i cui posteggi vengano anche solo parzialmente riassegnati.

Art.4 Reistituzione delle aree mercatali ed extramercatali

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione e previa consultazione con le associazioni provinciali di categoria dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori, nonché con i rappresentanti degli operatori di cui al successivo art.22, deve procedere alla reistituzione delle aree esistenti all'entrata in vigore della D.G.R. n. 32-2642, adeguandoli alle tipologie individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2001, n. 626-3799, e alla vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
2. Qualora, in sede di reistituzione, si intenda procedere a modifiche rilevanti da un punto di vista della programmazione del territorio, quale lo spostamento dell'area del mercato, l'atto reistitutivo è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle modalità partecipative di cui al precedente comma.
3. L'atto reistitutivo deve contenere, in ogni caso, tutti gli elementi di cui al precedente art. 3, comma 2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dei soggetti già titolari di concessione di posteggio.

Art.5 Modificazioni delle aree mercatali ed extramercatali

1. La Giunta Comunale, previa consultazione con le associazioni provinciali di categoria dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori nonché con i rappresentanti degli operatori dell'area oggetto di intervento, dispone per gli interventi modificativi che non comportano una programmazione del territorio.
2. La competenza è del Consiglio comunale, in caso di interventi modificativi che comportano una programmazione del territorio ed in particolare nei seguenti interventi modificativi delle aree mercatali ed extra mercatali:
 - a) soppressioni;
 - b) trasferimenti definitivi;
 - c) ampliamenti.
3. Per motivi contingibili ed urgenti di igiene, sicurezza, tutela della viabilità, dell'ordine pubblico e del pubblico interesse in genere, si procede con apposita ordinanza in deroga alle modalità procedurali di cui ai commi 1 e 2.
4. Qualora per esigenze imprescindibili di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza, o per causa di forza maggiore si debbano sopprimere posteggi assegnati in concessione decennale, si devono garantire ai soggetti concessionari posteggi alternativi anche su altri mercati o su altre aree extramercatali.

5. Nel caso in cui l'area non possa essere temporaneamente utilizzata, è possibile con determinazione dirigenziale, indicante modalità e durata, sentite le rappresentanze degli operatori interessati e purché venga garantito il posizionamento dei titolari di concessioni di posteggio decennale, disporre temporaneamente lo spostamento in altro luogo o in altra data. Allo stesso modo è anche possibile sospendere temporaneamente l'assegnazione giornaliera dei posteggi non assegnati in concessione decennale.
6. Nel caso in cui però l'area debba essere temporaneamente adibita ad uso diverso per manifestazioni o intrattenimenti di vario genere, il provvedimento dirigenziale di cui al comma 5 può essere adottato solo concordando modalità e durata con i soggetti concessionari di posteggio.

Titolo II – AREE MERCATALI

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art.6 Affidamento in gestione dei servizi di mercato

1. E' possibile affidare a terzi la gestione dei servizi strumentali allo svolgimento di attività mercatali, quali:
 - a) attività promozionali;
 - b) indicazione materiale dei posteggi;
 - c) riscossione di canoni e tributi;
 - d) gestione degli impianti elettrici ed idrici e dei servizi connessi in genere.
2. L'espletamento di tali servizi non deve configurarsi come esercizio di funzioni giuridico amministrative, le quali permangono in capo all'Amministrazione.

Art.7 Giornate e orari di svolgimento dell'attività mercatale

1. I mercati si svolgono nelle giornate indicate nelle deliberazioni comunali di cui agli artt. 3 (Istituzione delle aree mercatali ed extramercatali) e 4 (Restituzione delle aree mercatali ed extramercatali) del presente Regolamento, a meno che non ricadano in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge; in tal caso il mercato, se cade il lunedì, è d'ufficio posticipato al primo giorno successivo feriale altrimenti è d'ufficio anticipato al primo giorno non festivo, salvo che il Sindaco, sentite le associazioni di categoria dei commercianti, dei consumatori e i rappresentanti dei mercati di cui all'art.22, disponga con ordinanza lo svolgimento del mercato nel giorno festivo o in giorno diverso da quello previsto sulla base delle regole predette.
2. La ricorrenza della festività patronale non comporta soppressione o spostamento ad altro giorno del mercato.
3. Gli orari di svolgimento dei mercati sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco sentite le associazioni di categoria dei commercianti, dei consumatori e i rappresentanti dei mercati di cui all'art.22.
4. Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari.

Art.8 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature

1. I veicoli adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature possono rimanere all'interno del posteggio, salvo se vietato dal provvedimento istitutivo dell'area mercatale. Lo scarico e il carico delle merci deve avvenire in modo da non intralciare l'attività di mercato.
2. Al fine di permettere agli operatori la sistemazione dei banchi e della merce, è consentita l'occupazione del posteggio due ore prima dell'inizio dell'orario di svolgimento del mercato; il posteggio deve essere lasciato sgombro di merci e attrezzature entro due ore dopo la fine dell'orario di svolgimento del mercato.
3. Durante l'orario dell'attività commerciale è consentita la sosta dei veicoli adibiti al trasporto della merce e dei veicoli attrezzati nello spazio di posteggio individuato.

4. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.
5. Le tende o gli altri mezzi di protezione del banco di vendita dovranno essere collocati ad un'altezza dal suolo tale da non arrecare nocumento alla sicurezza pubblica o alla circolazione anche solo pedonale e potranno sporgere oltre l'area data in concessione, sempre che ciò non rechi nocumento alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile.
6. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt.1,40 dal suolo.
7. I banchi dovranno essere circondati da una tenda decorosa che copra eventuali scorte di merce depositate.
8. È vietato esporre articoli appendendoli alle tende o agli altri mezzi di protezione oltre la linea perimetrale del posteggio.
9. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.
10. Lo scarico ed il carico delle merci deve avvenire in modo da non intralciare l'attività di mercato; i veicoli adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi, subito dopo l'uso, dall'area di mercato.
11. Le operazioni di occupazione del posteggio e di sistemazione delle attrezzature da parte dei titolari di concessione decennale devono avvenire entro l'orario stabilito per la spunta.
12. Devono essere rispettati gli orari e l'ordine di accesso e/o di uscita che con determinazione dirigenziale possono essere fissati per alcuni posteggi al fine di garantire e facilitare la sistemazione delle attrezzature di vendita.
13. Le operazioni di spunta hanno inizio all'orario stabilito per l'inizio dello svolgimento del mercato. Gli operatori che ottengono in concessione giornaliera un posteggio occasionalmente libero o non ancora occupato devono iniziare l'attività di vendita entro un'ora dall'assegnazione.
14. Gli allacciamenti elettrici devono avvenire, salvo esaurimento delle prese, presso la torretta più vicina al posteggio occupato. È sempre vietato stendere cavi elettrici lungo i passaggi pedonali e/o carrabili, fatti salvi i casi in cui si utilizzino canaline e passacavi conformi alla normativa in materia antinfortunistica;
15. L'utilizzo di gruppi elettrogeni non è consentito nelle aree mercatali. L'eventuale utilizzo di gruppi elettrogeni nei gruppi di posteggio dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e antincendio previste dalla normativa e disciplina di settore;
16. Ogni operatore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e antincendio previste dalle specifiche normative e discipline di settore.

Art. 8 bis Utilizzo di impianti comunali ad erogazione idrica ed elettrica e dei servizi igienici

1. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare con la massima diligenza, nel rispetto della loro conservazione e servendosene appropriatamente per l'uso cui sono destinati, gli impianti comunali ad erogazione idrica ed elettrica e i servizi igienici installati nelle aree mercatali.
2. All'utilizzatore fanno carico le responsabilità per danni cagionati a cose e/o persone, derivanti dall'uso improprio dei predetti impianti manlevando l'Amministrazione comunale da responsabilità.
3. Le modalità di utilizzo degli impianti ed erogazione dei relativi servizi saranno definiti mediante apposito provvedimento adottato dalla Giunta Comunale, con il quale saranno, altresì, individuati gli uffici tecnici comunali competenti.
4. Gli organi di vigilanza effettuano regolari controlli sul corretto uso degli impianti predetti.

Art.9 Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

1. L'operatore può vendere tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché degli eventuali limiti derivanti dalla suddivisione delle aree mercatali in settori merceologici o in specializzazioni merceologiche.
2. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, gli operatori commerciali devono essere muniti dell'originale dell'autorizzazione e della concessione, da conservare sul posto ed

esibire a richiesta degli organi di accertamento. Non è consentito l'esercizio dell'attività sulla base della copia fotostatica del titolo autorizzatorio.

3. In caso di trasferimento della titolarità, è consentito svolgere l'attività con la ricevuta in originale di presentazione della comunicazione scritta di subingresso rilasciata dall'ufficio Attività Economiche.
4. È obbligatoria la permanenza degli operatori nel relativo posteggio fino ad un'ora prima dell'orario stabilito per la conclusione dello svolgimento del mercato, salvo i casi di forza maggiore (quali, ad es. forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico, urgente stato di necessità).
5. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per brevi periodi, e deve comunque essere occupato dalle attrezzature e dalle merci.
6. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da familiari coadiutori o da dipendenti, la cui condizione dovrà essere autocertificata a richiesta degli agenti del Corpo di Polizia Municipale. Tuttavia, esclusivamente in casi eccezionali, motivati e valutati di volta in volta dall'Ufficio Attività Economiche, e per periodi di tempo non superiori a tre volte nell'arco di un anno solare per ogni mercato, l'operatore può farsi sostituire da altri incaricati.
7. Affinché il sostituto possa esercitare legittimamente l'attività deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione, delle attrezzature, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali dell'azienda del titolare. Qualora il sostituto sia una persona diversa dal familiare coadiutore o dal dipendente del titolare, dovrà disporre anche della delega comprovante il motivo e/o la durata della sostituzione, che potrà consistere in una dichiarazione non autenticata accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità del delegante.
8. Nelle aree mercatali è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni. Ai rivenditori di dischi e musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito, moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle attività limitrofe, fare uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita.
9. Nell'attività di vendita è vietato arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla e schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti.
10. È vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato e, tanto meno, il suolo.
11. All'interno del mercato è vietato accendere fuochi.
12. È vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e, comunque, ingombrare lo spazio ad esse adiacenti.
13. Gli operatori devono depositare i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, ogni qualvolta che si producono, esclusivamente dentro appositi sacchi.
14. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori devono provvedere alla rimozione delle attrezzature e all'accurata pulizia dei rispettivi posteggi e dei passaggi adiacenti, raccogliendo i rifiuti in sacchi e conferendoli negli appositi contenitori o accanto ad essi qualora questi risultino pieni. Gli operatori devono inoltre depositare gli imballaggi utilizzati, quali cassette in legno, plastica o altro materiale, nelle adiacenze dei suddetti contenitori. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni in materia di raccolta rifiuti.
15. Gli operatori devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
16. Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate e salvo il caso di mercati dell'usato e dell'antiquariato, deve essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "MERCE USATA".
17. In conformità a quanto stabilito dall'art.1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio è tenuto alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

Art.10 Posteggi

1. L'esercizio della gestione congiunta, come definita al precedente articolo 2 comma 1 lett. s), su richiesta motivata degli operatori interessati, è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti: i posteggi devono essere tra loro confinanti in modo continuo e soggetti al medesimo vincolo di settorializzazione merceologica. In ogni caso, sono fatte salve le limitazioni derivanti dalle vigenti norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza. Le attività commerciali interessate dalla gestione

congiunta devono essere riconducibili alla medesima impresa. La gestione congiunta non può essere effettuata qualora uno o più posteggi interessati siano assegnati in spunta.

2. Salvo eventuali diverse disposizioni relative alle singole aree, la concessione di un posteggio attrezzato consente automaticamente all'operatore di allacciarsi ai pozzetti e ai punti di allaccio esistenti; gli allacciamenti e il consumo sono a totale carico degli utenti.

Art.11 Assegnazione dei posteggi destinati al commercio su area pubblica: concessioni e relative autorizzazioni

1. L'ufficio Attività Economiche rilascia la concessione decennale di posteggio e la relativa autorizzazione tramite appositi bandi, secondo quanto disposto dalla deliberazione G.R. n. 32 - 2642 del 2 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La concessione del posteggio ha durata decennale ed è automaticamente rinnovata alla scadenza per lo stesso periodo, salvo disdetta per motivi di pubblico interesse da comunicare al concessionario almeno sei mesi prima della scadenza.
3. Nello stesso mercato un medesimo operatore, fatti salvi i diritti acquisiti, può essere titolare e può utilizzare contemporaneamente, sia a titolo di spunta che a titolo di concessione decennale:
 - a) fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da più di trenta posti banco;
 - b) fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o inferiore a trenta.
4. Nei mercati a cadenza superiore a quella mensile, le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.
5. L'ammissione al mercato e l'assegnazione dei posteggi nel caso di cui al precedente comma avviene sulla base di quanto disposto dal Titolo III, Capo II, punto 1, lettera d) della D.G.R. n.32 - 2642 del 2 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.12 Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati

1. L'operatore assegnatario di posteggio che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nello stesso entro l'orario di inizio della spunta, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui alla D.G.R. 32-2642 del 2.4.2000 e s.m.i., l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora dati in concessione, è effettuata dagli agenti del Nucleo Annonario della Polizia Municipale per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze sul mercato riferibili all'autorizzazione esibita ai fini della spunta. A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese; in subordine, della maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
3. Conformemente a quanto disposto al Titolo III, Capo II, punto 2, lettera a), sottopunti 1.2 e 2.2, della D.G.R. n.32 - 2642 del 2 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, nei mercati a cadenza ultramensile l'assegnazione avviene privilegiando coloro che, pur avendo presentato istanza di partecipazione, non abbiano ottenuto il posteggio per carenza di disponibilità sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione, salvo che si tratti di mercato di nuova istituzione;
 - b) maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività del commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro imprese;
 - c) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
4. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

5. Nei limiti previsti dall'art.11, uno stesso soggetto giuridico, incaricando persone fisiche diverse, può contemporaneamente fare la spunta sul mercato dove è concessionario decennale di posteggio, purché ciò avvenga sulla base di più autorizzazioni diverse da quelle relative ai posteggi di cui è già concessionario su quel mercato. Tale disposizione si applica alle ditte individuali e alle società. Il sostituto deve essere munito di dichiarazione attestante lo stato di familiare coadiutore o di dipendente.
6. Il titolo concessorio degli spuntisti è costituito dall'attestazione di avvenuto pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.
7. Sul posteggio assegnato in spunta l'operatore può vendere tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché degli eventuali limiti predisposti dal Comune derivanti dalla suddivisione delle aree mercatali in settori merceologici e/o in specializzazioni merceologiche.

Art.13 Graduatoria per la spunta

1. Il Comune redige apposite graduatorie per la spunta ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.
2. La graduatoria per la spunta è aggiornata almeno settimanalmente nel caso di mercati giornalieri e almeno una volta ogni tre settimane negli altri casi.
3. Le graduatorie esistenti per la spunta sono valide a far data dalle registrazioni iniziali documentabili e non sono soggette a scadenza; le presenze in esse computate continuano a cumularsi nel tempo.
4. In deroga al comma 3, le presenze acquisite si azzerano nel caso in cui le stesse siano servite all'operatore per ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione e relativa concessione di posteggio a seguito di bando.

Art.14 Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

1. La rilevazione delle presenze da parte degli agenti di Polizia Municipale comporta la compilazione della graduatoria di spunta, ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi di cui all'art.11.
2. La rilevazione delle presenze deve essere riferita esclusivamente all'autorizzazione di volta in volta esibita in originale.
3. Le assenze sono rilevate ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e ferie.
4. Il periodo di tempo da conteggiare ai fini della decadenza va rapportato alla cadenza del mercato, tenendo presente che deve comunque essere superiore ad un terzo rispetto ai giorni di svolgimento nell'arco dell'anno solare. In caso di mercati stagionali il computo delle assenze avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco di un anno, da calcolarsi dalla data di inizio della stagione medesima. Nel caso di mercati a cadenza settimanale la concessione decade al raggiungimento della diciottesima assenza.
5. Non sono conteggiate le assenze, preventivamente comunicate, rientranti nelle cause giustificative previste dall'art.29 comma 4, lett. b) del D.Lgs.114/98 (malattia, gravidanza e servizio militare) e quelle valutabili discrezionalmente dal Comune, di natura eccezionale debitamente comprovata ai sensi del titolo IV, capo VI, punto 3 della D.G.R. 2.4.2001, n.32-2642.
6. In caso di società, l'assenza è giustificabile ai sensi dell'art.29, lett. b) del D.Lgs.114/98 solo se è stato previamente comunicato il nominativo della persona che si occupa della gestione dell'attività di vendita in quel mercato e se la documentazione allegata si riferisce allo stesso nominativo.
7. Non sono, altresì, conteggiate le assenze derivanti dal periodo di ferie, di cui al successivo art.15.
8. Alla comunicazione scritta di assenza per malattia deve essere allegato idoneo certificato medico o, nel caso di terapie mediche, certificato rilasciato dall'ente erogatore che attesti la data in cui è stata eseguita la prestazione.
9. La giustificazione è valida per tutti i posteggi dati in concessione nel territorio comunale e l'eventuale presenza su uno degli stessi annulla la giustificazione dal giorno dell'effettuazione della presenza.

10. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, debitamente comprovato, il Comune ha la facoltà di accettare la giustificazione posteriormente all'assenza.
11. Qualora l'operatore concessionario deve assistere per gravi motivi di salute, debitamente comprovati, persone legate a lui da vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado, coniugio o conviventi, le assenze dal posteggio possono essere giustificate, previa comunicazione scritta al Comune, per un periodo massimo di un anno.
12. In caso di sospensione autorizzata dell'attività per un periodo massimo di un anno l'autorizzazione deve essere depositata presso l'ufficio Attività Economiche.
13. Non sono oggetto di computo ai fini della decadenza del posteggio le astensioni dall'attività commerciale determinate da gravi eventi naturali imprevedibili che non ne consentano il regolare svolgimento.
14. Le assenze non devono essere rilevate in occasione dello spostamento della data di svolgimento del mercato, per anticipazione o posticipazione, e dei mercati straordinari.
15. Le assenze dalla spunta non possono essere giustificate.

Art.15 Ferie

1. Gli operatori commerciali titolari di concessione di posto fisso sui mercati cittadini possono assentarsi per ferie per un periodo non superiore a 30 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi preventivamente al Comune.
2. Nel caso di mercati con cadenza superiore a quella giornaliera il numero dei giorni di ferie va rapportato alla cadenza del mercato medesimo ed in particolare, nel caso di mercati settimanali, corrisponde a quattro giorni anche non consecutivi.
3. Il periodo di ferie corrisponde per i mercati mensili ad un giorno e per i mercati stagionali al numero di giorni, da arrotondare per difetto, equivalenti ad un dodicesimo dei giorni di svolgimento dello stesso. Nel caso in cui un dodicesimo non corrisponda ad almeno un giorno non è possibile assentarsi per ferie.

Art.16 Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di riorganizzazione o spostamento del mercato

1. Si procede alla riassegnazione dei posteggi a favore degli operatori concessionari nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato;
 - b) spostamento provvisorio del mercato;
 - c) riorganizzazione del mercato.
2. La riassegnazione dei posteggi avviene sulla base dell'accordo sottoscritto da tutti i concessionari di posteggio, fermo restando il rispetto delle eventuali suddivisioni merceologiche.
3. Qualora non venga raggiunto l'accordo, la riassegnazione avviene sulla base di una graduatoria, eventualmente suddivisa per settori merceologici o specializzazioni merceologiche, che tiene conto della maggiore anzianità della concessione di posteggio originaria ed in subordine della maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica ed infine dell'anzianità dell'autorizzazione.
4. Nel caso in cui l'operatore abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di migrazione o di scambio di posteggio, la data a cui si fa riferimento è quella della concessione del posteggio originario sul mercato oggetto di intervento.
5. La superficie dei singoli posteggi riassegnati, compatibilmente alle disponibilità esistenti e sempre che non contrasti con il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, non può essere inferiore a quella prevista dalla concessione originaria.

Art.17 Subingressi

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o di ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la variazione della titolarità della concessione e dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98.
2. In caso di subingresso sono fatti salvi gli eventuali vincoli di settore o tipologia merceologica della concessione.

3. Il subentrante è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento. Alla comunicazione scritta di subingresso deve essere allegata l'autorizzazione in originale.
4. Le eventuali presenze effettuate in assenza della comunicazione di subingresso sono da considerarsi assenze ai fini della decadenza di cui all'art. 47.
5. La comunicazione scritta costituisce condizione imprescindibile del legittimo svolgimento dell'attività e pertanto fino alla comunicazione predetta l'interessato non può iniziare l'attività.
6. I procedimenti per il rilascio, a seguito di subingresso, dell'autorizzazione e della concessione si concludono entro 90 giorni dalla presentazione rispettivamente della comunicazione e dell'istanza. L'ufficio Attività Economiche predispone la modulistica necessaria alla presentazione contestuale della comunicazione e dell'istanza di subingresso rispettivamente nell'autorizzazione e nella concessione.
7. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi di continuare nell'esercizio dell'attività anche in assenza dei requisiti professionali, per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla morte del dante causa.
8. È fatta salva la possibilità da parte degli eredi di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
9. In ogni caso di subingresso in attività commerciali su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro imprese.
10. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.

Art.18 Miglioria

1. Si può procedere all'esame delle istanze di miglitoria, solo dopo la reistituzione dei mercati e secondo le modalità disposte dalla D.G.R. n.32-2642 e s.m.i..
2. Le domande di miglitoria, presentate dopo la data di pubblicazione della D.G.R. n.32-2642 e prima dell'emanazione del primo bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A, vanno equiparate a quelle presentate entro l'11 aprile 2001 ai fini dell'applicazione del titolo IV, capo I, punto 1 della predetta deliberazione regionale.
3. I soggetti concessionari, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare istanza di trasferimento in uno dei posteggi resosi disponibile nell'ambito dello stesso mercato e della stessa specializzazione merceologica.
4. Gli spostamenti di posteggio per miglitoria sono effettuati sulla base di una graduatoria che tiene conto della data di presentazione cronologica delle istanze.
5. A parità di data, la definizione dell'ordine di precedenza è determinato dai seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di concessione;
 - b) maggiore anzianità di esercizio del commercio su area pubblica del soggetto richiedente, attestata dall'iscrizione nel registro delle imprese;
 - c) maggiore anzianità dell'autorizzazione.
6. Nei casi di subingresso di cui all'art.17, lo stesso si estende anche alle istanze di miglitoria. In tal caso, è fatta salva la facoltà, da parte del subentrante, di rinunciare mediante comunicazione scritta al Comune.
7. In deroga al precedente comma 4, al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita in uno spazio insufficiente e non suscettibile di ampliamento, può essere concesso un altro e più adeguato posteggio sempre che lo stesso sia previsto nell'atto istitutivo del mercato e fermo restando il rispetto delle limitazioni merceologiche e della normativa igienico-sanitaria, nonché delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale. Ai fini dell'applicazione del presente punto, nonché del successivo art. 19, c. 2, la destinazione d'uso del mezzo deve espressamente risultare dalla carta di circolazione del veicolo interessato.

Art.19 Ampliamento di posteggio

1. Il Dirigente può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora questo non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi, di igiene e di sicurezza,

previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano senza pregiudicare il numero e le dimensioni degli altri posteggi.

2. Al fine di consentire l'adeguamento dello spazio assegnato al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, può essere autorizzato l'ampliamento del posteggio in concessione, qualora ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.

Art.20 Scambio di posteggio

1. È consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Lo scambio può essere consentito solo qualora non comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.
2. Nei mercati articolati in settori merceologici o in specializzazioni merceologiche, lo scambio di posto è consentito esclusivamente all'interno dei singoli settori o specializzazioni.
3. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di inversione. L'accoglimento della domanda è subordinata alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza pubblica e non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati.

Art.21 Aggiunta o modifica del settore merceologico

1. L'aggiunta o modifica del settore merceologico sull'autorizzazione di tipo A è soggetta ad istanza.
2. Il Comune procede al diniego dell'istanza di modifica, qualora con l'atto di concessione del posteggio, abbia subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita di prodotti di un determinato settore o di determinate tipologie di prodotti nell'ambito dello stesso settore.
3. Il Comune può altresì negare l'autorizzazione alla modifica o all'aggiunta nel caso in cui sia necessario salvaguardare la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Art.22 Rappresentanti degli operatori

1. In ogni mercato cittadino gli operatori titolari di concessione di posteggio fisso procedono alla nomina di propri rappresentanti.
2. Per ogni mercato non possono essere nominati più di cinque rappresentanti, di cui almeno uno deve essere un produttore quando i posteggi riservati ai produttori siano pari o superiori al 20% dei posti totali.
3. Della nomina e di eventuali variazioni deve essere data comunicazione all'Amministrazione in forma scritta, debitamente sottoscritta dai due terzi degli aventi diritto al voto.
4. In caso di mancata nomina dei rappresentanti, i medesimi sono designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o, in assenza, regionale.
5. I rappresentanti sono chiamati ad esprimere suggerimenti e pareri sulle seguenti materie:
 - a) atti modificativi del mercato;
 - b) ristrutturazione;
 - c) tutte le altre materie relative all'esercizio del commercio su area pubblica qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno.

Art.23 Corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico e per lo smaltimento rifiuti

1. Alle concessioni su area pubblica si applicano le disposizioni di cui al Regolamento comunale in materia di Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
2. Il titolare di concessione di posto fisso è tenuto, nei termini di cui al decreto legislativo n.507/1993, al pagamento della tassa connessa all'occupazione di suolo pubblico, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 1.
3. Gli operatori concessionari di posteggio a carattere giornaliero sono tenuti a corrispondere il canone di occupazione suolo pubblico, secondo le tariffe stabilite.

4. Il concessionario del posteggio è tenuto al pagamento della tariffa raccolta rifiuti, secondo le modalità contemplate dal Regolamento.
5. Il mancato pagamento di quanto previsto ai commi precedenti costituisce causa di revoca della relativa concessione di posteggio, fatta salva la possibilità di adempiere all'obbligo del pagamento dopo la comunicazione di avvio del procedimento e prima dell'adozione del provvedimento di revoca.

Capo II – POSTEGGI RISERVATI

Sezione I – Produttori

Art.24 Produttori

1. I produttori esercitano l'attività di vendita limitatamente agli appositi spazi loro riservati. Non è loro consentito occupare, nemmeno in spunta, le aree assegnate agli operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.
2. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale, uno stesso produttore può essere titolare e può fruire contemporaneamente:
 - a) fino a un massimo di tre concessioni di posteggio, qualora i posteggi riservati ai produttori siano superiori a trenta;
 - b) fino ad un massimo di due concessioni di posteggio, qualora i posteggi riservati ai produttori siano in numero compreso tra sette e trenta.
3. Le aree espressamente destinate ai produttori non possono essere occupate da soggetti diversi da questi, nemmeno in spunta.
4. La vendita diretta dei prodotti agricoli su area pubblica appositamente riservata è subordinata a comunicazione scritta, che deve contenere oltre all'indicazione relativa alle generalità del richiedente, all'iscrizione nel registro delle imprese e agli estremi di ubicazione dell'azienda, anche la specificazione dei prodotti oggetto di vendita e le modalità di svolgimento, e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento presso il competente ufficio della comunicazione stessa.
5. Le variazioni degli elementi indicati al comma precedente devono essere comunicate.
6. L'assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori avviene sulla base di appositi bandi comunali, secondo quanto prescritto dalla D.G.R. n. 32 - 2642 del 2 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
7. La concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
8. I posteggi riservati non oggetto di concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati, ogni giorno di utilizzo, esclusivamente ai produttori, secondo le modalità di cui alla Deliberazione G.R. n. 32 - 2642 del 2 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
9. Ai fini delle assegnazioni giornaliere viene predisposta apposita graduatoria.
10. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio previste dall'art.14, i produttori titolari di concessione di posteggio con utilizzo annuale possono assentarsi senza incorrere nella decadenza della concessione anche in caso di mancata o scarsa produzione dovuta ad andamenti stagionali negativi o ad avverse condizioni meteorologiche, purché abbiano preventivamente giustificato l'assenza presso il competente ufficio comunale.

Art.25 Decadenza e revoca della concessione

1. I produttori decadono dal diritto di vendere su posteggi riservati qualora:
 - a) i produttori pongano in vendita in misura prevalente prodotti, anche diversi fra loro, non provenienti dalle rispettive aziende;
 - b) i produttori o i legali rappresentanti delle persone giuridiche siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui all'art.4, c. 6, del D.Lgs 228/2001;

- c) l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a € 41.316,55 per gli imprenditori individuali ovvero a € 1.032.913,80 per le società.
2. La decadenza, prevista nel comma precedente, comporta la revoca della concessione di posteggio.

Art.26 Norma di rinvio

Ai produttori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del presente regolamento.

Sezione II – Autorizzazioni temporanee

Art.27 Individuazione posteggi riservati

Nei mercati tematici e in quelli a cadenza ultramensile possono essere individuati posteggi riservati ai titolari di autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche.

Art.28 Procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni

1. Fatte salve le eventuali disposizioni previste nell'atto istitutivo del mercato o in altro regolamento, le autorizzazioni temporanee e le relative concessioni per i posti riservati vengono rilasciate a seguito di apposita istanza da presentarsi non prima di 60 ed entro 20 giorni dalla data per la quale viene richiesta l'autorizzazione.
2. L'istanza può riguardare più giorni solo nel caso in cui si riferisca ad un mercato a cadenza ultramensile che si svolga per più giorni consecutivi.
3. La graduatoria per la concessione dei posteggi e delle relative autorizzazioni temporanee è definita secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) iscrizione nel registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
 - b) possesso di partita I.V.A.;
 - c) minor numero di presenze maturate;
 - d) data di presentazione dell'istanza.
4. I posteggi riservati che dovessero risultare liberi il/i giorni di svolgimento del mercato possono essere assegnati in spunta ai titolari di autorizzazione di tipo A o B con le stesse procedure previste per i posteggi non riservati.

TITOLO III – AREE EXTRAMERCATALI

Capo I – GRUPPI DI POSTEGGI

Art.29 Definizione

1. Ai sensi dell'art.4, co.1 lett.a) della D.C.R. n.626-3799/2000, si definiscono gruppi di posteggi, le aree sulle quali insistono da due a sei posteggi in concessione decennale, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia (quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese), per l'offerta al consumo anche specializzata.
2. Nell'atto istitutivo si possono prevedere posteggi riservati ai produttori.
3. I gruppi di posteggi non necessitano di infrastrutture di servizio o di aree attrezzate, fatto salvo comunque il rispetto delle norme di igiene e di sicurezza.

Art.30 Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi decennali e delle relative autorizzazioni avviene tramite bando comunale con le modalità ed i criteri di cui al titolo IV, capo II, sezione II della D.G.R. n.32-2642 e s.m.i.. Ad ogni operatore può essere assegnato un solo posteggio per ogni gruppo di posteggi.
2. In caso di posteggi non assegnati o occasionalmente liberi, gli stessi sono assegnati in spunta ai titolari di autorizzazione di tipo B e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazioni di tipo A.
3. Per la partecipazione alla spunta, l'operatore deve consegnare agli agenti di Polizia Municipale l'autocertificazione relativa alla circostanza di non essere titolare di autorizzazioni di tipo A relative al giorno per il quale si chiede l'assegnazione del posto in spunta.
4. La graduatoria per la spunta viene tenuta con le stesse modalità previste per i mercati.

Art.31 Rappresentanti

Per ogni gruppo di posteggio, può essere nominato un solo rappresentante ai sensi dell'art.19 del presente regolamento.

Art.32 Norma di rinvio

Ai gruppi di posteggi si applicano le disposizioni previste dal titolo II del presente regolamento in quanto compatibili.

Capo II – POSTEGGI SINGOLI

Art.33 Definizione

1. Per posteggio singolo si intende il posteggio, anche ad utilizzo stagionale, articolato con cadenza varia (quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese), per l'offerta al consumo anche specializzata.
2. I posteggi singoli non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

Art.34 Assegnazione dei posteggi singoli

1. I posteggi decennali e le relative autorizzazioni sono rilasciate ai soggetti indicati al comma 3 del presente articolo ed in difetto a chiunque abbia titolo ad esercitare il commercio su area pubblica, secondo i criteri previsti per i gruppi di posteggi al titolo IV, capo II, sezione II della D.G.R. n.32-2642 e s.m.i..
2. L'assegnazione avviene tramite bando comunale con le modalità previste per i gruppi di posteggi.
3. I soli posteggi non assegnati sono dati in spunta ai titolari di autorizzazione di tipo B e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazioni di tipo A.
4. La spunta avviene presso l'ufficio degli agenti del Nucleo Annonario nel giorno e negli orari fissati con provvedimento del responsabile della Polizia Municipale.
5. Per la partecipazione alla spunta, l'operatore deve consegnare agli agenti di Polizia Municipale l'autocertificazione relativa alla circostanza di non essere titolare di autorizzazioni di tipo A relative al giorno per il quale si chiede l'assegnazione del posto in spunta.
6. La graduatoria per la spunta viene tenuta con le stesse modalità previste per i mercati.

Art.35 Strutture permanenti

1. Nell'atto istitutivo dei posteggi si può consentire l'installazione di strutture destinate a rimanere anche quando non si svolge l'attività di vendita e prevedere contestualmente apposite prescrizioni al cui rispetto assoggettare l'occupazione dell'area, pena la revoca della concessione.

2. Presupposto per il rilascio del provvedimento edilizio, finalizzato alla costruzione di un chiosco, è essere titolare di una concessione decennale e relativa autorizzazione dell'area sulla quale si intende posizionare il chiosco.

Art.36 Norma di rinvio

Ai posteggi singoli si applicano le disposizioni previste dal titolo II del presente regolamento in quanto compatibili, ad eccezione degli articoli 20 (Scambio di posteggio), 22 (Rappresentanti degli operatori), 27 (Individuazione posteggi riservati) e 28 (Procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni).

Capo III – ZONE DI SOSTA PROLUNGATA

Art.37 Definizione

1. Per zona di sosta prolungata si intende l'area, anche ad utilizzo stagionale, articolata con cadenza varia (quotidiana o su alcuni giorni del mese), nella quale è consentita la sosta per non più di cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate, per l'offerta al consumo anche specializzata.
2. Nell'atto istitutivo si possono prevedere posteggi riservati ai produttori.
3. Le zone di sosta prolungata non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

Art.38 Modalità di assegnazione

1. L'assegnazione di un posto nelle zone di sosta prolungata avviene a favore dei soggetti titolari di autorizzazione di tipo B e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggi assegnati, ai titolari di autorizzazione di tipo A. L'assegnazione può essere fatta anche ai produttori se nell'atto istitutivo della zona si è effettuata apposita riserva di spazi.
2. L'assegnazione avviene con le modalità e i criteri di priorità previsti per la spunta dagli artt.12 e 13 del presente regolamento, presso l'ufficio degli agenti del Nucleo Annonario nel giorno e negli orari fissati con provvedimento del responsabile della Polizia Municipale. L'assegnazione e le relative operazioni di spunta vengono effettuate con riferimento all'utilizzo per cinque ore consecutive nell'arco di ogni singolo giorno, ferma restando la possibilità di assegnare il posto a più operatori nell'arco della stessa giornata ove l'atto istitutivo dell'area consenta l'utilizzo della stessa per più di cinque ore al giorno.
3. Ai fini dell'assegnazione l'operatore deve consegnare agli agenti di Polizia Municipale l'autocertificazione relativa alla circostanza di non essere titolare di autorizzazioni di tipo A relative al giorno per il quale si chiede l'assegnazione del posto in spunta.
4. La quietanza di pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, comunque dovuto per la durata massima consentita, ha valore di titolo concessorio.
5. Le assegnazioni non possono avvenire a favore di coloro che abbiano omesso in tutto o in parte il pagamento di canoni di occupazione del suolo pubblico.

Art.39 Norma di rinvio

Alle zone di sosta prolungata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo II del presente regolamento, ad eccezione degli artt.22 (Rappresentanti degli operatori), 27 (Individuazione posteggi riservati) e 28 (Procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni).

Capo IV – AREE PER AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art.40 Individuazione delle aree

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt.3, comma 6, e 27 del presente regolamento, in occasione di fiere, feste o sagre a carattere estemporaneo o di altre riunioni straordinarie di persone, la Giunta comunale, con propria deliberazione, può individuare apposite aree sulle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee contestualmente alla relativa concessione di posteggio. Sulle stesse aree è possibile prevedere che vengano rilasciate concessioni di posteggio temporaneo a chi è già titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche .
2. Nelle stesse occasioni elencate al precedente comma il dirigente, verificate le esigenze di viabilità e sicurezza nonché la compatibilità con l'evento principale, può rilasciare autorizzazioni temporanee e relative concessioni e, a coloro che sono titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, semplici concessioni temporanee sulle aree già individuate per l'esercizio del commercio su area pubblica a condizione che:
 - a) la concessione decennale non preveda l'occupazione del posteggio mediante chioschi o attrezzature posizionate in forma stabile;
 - b) la manifestazione non si svolga in coincidenza con la giornata e gli orari di utilizzo previsti per l'utilizzo della concessione decennale.

Art.41 Rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee deve avere carattere strumentale ed accessorio rispetto alla manifestazione principale.
2. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea presuppone il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione temporanea, gli interessati devono presentare all'Ufficio Attività Economiche domanda in bollo, almeno 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
4. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee e delle relative concessioni avviene sulla base di una graduatoria predisposta sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
 - b) possesso di partita I.V.A.;
 - c) data di presentazione dell'istanza.
5. Il rilascio, a favore di chi è già titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, delle concessioni temporanee avviene sulla base di una apposita graduatoria che tiene conto, fatti salvi eventuali diversi criteri previsti nel provvedimento di istituzione, dei criteri di priorità previsti per l'ammissione alla partecipazione a mercati con cadenza superiore alla mensile dal Titolo III, capo, II, punto 1, lettera d), sottopunto 2 della D.G.R. 2.4.2001, n.32-2642 e s.m.i..
6. Gli eventuali posteggi rimasti liberi possono essere assegnati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nel rispetto dei criteri di cui al Titolo III, capo, II, punto 2, lettera a), sottopunto 1.2 della D.G.R. 2.4.2001, n.32-2642 e s.m.i..
7. La validità temporale del titolo autorizzatorio e/o di quello concessorio coincide con la durata di svolgimento della manifestazione principale.
8. La concessione è rilasciata facendo salve le disposizioni igienico sanitarie e le eventuali limitazioni alla vendita di prodotti di un certo settore o di una certa specializzazione merceologica, connesse alle caratteristiche della manifestazione principale e/o previste nel provvedimento di individuazione dell'area di cui all'art.40 comma 1.

Art.42 Norma di rinvio

Alle aree di cui al presente capo si applicano altresì gli articoli 6 (Affidamento in gestione dei servizi di mercato), 8 (Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature), 9 (Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita) e 10 (Posteggi) del presente regolamento in quanto compatibili.

Titolo IV - Commercio In Forma Itinerante

Art.43 Definizione

1. Per commercio in forma itinerante si intende l'attività di vendita su aree pubbliche non date in concessione, con la possibilità di sostare temporaneamente sulle stesse.
2. Ciascuna sosta è ammessa solo per il tempo strettamente necessario per servire la clientela e non possono comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti. È fatto obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri tra un punto di sosta e l'altro.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto mediante esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
4. L'esercizio dell'attività di vendita è ammesso in tutte le aree in cui non è espressamente vietato, secondo quanto disposto dall'art.45.
5. Gli operatori che esercitano l'attività di vendita in forma itinerante non devono richiedere il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico e non sono tenuti al pagamento del relativo canone.
6. Nelle strade urbane la sosta dei veicoli adibiti alla vendita deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale e nell'osservanza delle limitazioni e regolamentazioni esistenti quali, ad esempio, il pagamento della sosta o il posizionamento del disco orario.
7. Il Corpo di Polizia Municipale ha facoltà di ordinare oralmente lo sgombero e l'allontanamento immediato, in qualsiasi momento, per ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione.

Art.44 Vendita diretta di prodotti agricoli in forma itinerante

1. La vendita su area pubblica in forma itinerante da parte dei produttori è subordinata a comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento presso il competente ufficio della comunicazione stessa. Detta comunicazione deve contenere oltre all'indicazione relativa alle generalità del richiedente, all'iscrizione nel registro delle imprese e agli estremi di ubicazione dell'azienda, anche la specificazione dei prodotti oggetto di vendita e le modalità di svolgimento.
2. Le variazioni degli elementi indicati al comma precedente sono soggette a comunicazione.
3. Copia della predetta comunicazione e della relativa ricevuta del Comune devono essere esibite su richiesta degli organi di vigilanza.

Art.45 Zone inibite al commercio

1. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può individuare le aree interdette al commercio in forma itinerante per motivi di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale, di viabilità, polizia stradale, igienici - sanitari, sicurezza o per altri motivi di pubblico interesse. Non sono consentite limitazioni il cui presupposto sia la tutela dell'interesse privato di altre forme di commercio esistenti.
2. A prescindere dalla deliberazione di cui al comma 1 è vietato il commercio itinerante:
 - a) per motivi igienico-sanitari, relativamente ai soli prodotti alimentari in recipienti non sigillati, in aree non asfaltate o non dotate di pavimentazione impermeabile o, comunque, in prossimità di fonti di polverosità (scavi, cantieri, ecc) o di esalazioni dannose agli alimenti esposti o tali da produrre odori sgradevoli;
 - b) per motivi igienico-sanitari, relativamente ai soli prodotti alimentari in recipienti non sigillati, a una distanza inferiore a cento metri dai servizi igienici pubblici o a duecento metri da eventuali depositi di rifiuti;
 - c) per motivi di tutela della quiete pubblica e del decoro urbano, nelle immediate vicinanze degli ospedali e degli altri luoghi di cura, nonché sulle aree circostanti luoghi di culto e scuole, fino ad una distanza di trecento metri dall'ingresso delle strutture medesime.
3. Il Sindaco può, con propria ordinanza, vietare temporaneamente il commercio itinerante in occasione di particolari eventi.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art.46 Revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 29, c. 4, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 114/98:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) nel caso di decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art.47;
 - c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. n.114/98.
2. La concessione di posteggio è revocata in caso di mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico (TOSAP) e/o della tassa di smaltimento dei rifiuti (TARSU) nei casi previsti dall'art.23 (Corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico e per lo smaltimento rifiuti).
3. In caso di revoca della concessione di posteggio si procede al ritiro della relativa autorizzazione, con rilascio contestuale di autorizzazione di tipo B sostitutiva di quella ritirata, riportante gli estremi di quest'ultima come autorizzazione precedente.

Art.47 Decadenza della concessione di posteggio.

1. La decadenza della concessione decennale del posteggio avviene, fatto salvo quanto previsto dagli art.14 (Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori), 15 (Ferie) e 48 (Sospensione dell'attività), per il mancato utilizzo dello stesso per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi.
2. Nel caso di posteggi riservati ai produttori la decadenza avviene al compimento di un numero di assenze superiori ad un terzo rispetto al numero delle possibili occupazioni previste in concessione nell'arco dell'anno solare.

Art.48 Sospensione dell'attività

1. Il Dirigente può autorizzare, ai sensi del titolo IV, capo VI, punto 3 della D.G.R. 2.4.2001, n.32-2642, la sospensione dell'attività per un periodo massimo di un anno in caso di sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fissi debitamente comprovati. Il periodo di sospensione non è da computare ai fini della decadenza.
2. Durante la sospensione l'autorizzazione deve essere depositata presso l'ufficio Attività Economiche.
3. La sospensione dell'attività è ammissibile solo nel caso di autorizzazioni di tipo A.

Art.49 Sanzioni

1. In ordine alle sanzioni, trova applicazione la normativa statale e regionale in materia di commercio. Per quanto non disciplinato dalla normativa statale e regionale, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di commercio, la violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. L'importo per il pagamento in misura ridotta della sanzione, per effetto dell'art. 16, c. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è stabilito in € 100,00.
3. Nel caso di occupazioni del suolo pubblico non autorizzate gli agenti del Corpo di Polizia Municipale ordinano lo sgombero immediato dell'area e in caso di mancata ottemperanza a tale ordine provvedono alla rimozione d'ufficio; le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore.
4. Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni previste da norme speciali.

Art.50 Commissioni

Al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati tematici, la Giunta comunale ha la facoltà di prevedere con propria deliberazione l'istituzione di apposite commissioni, prevedendone composizione e compiti.

Art.51 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Art.52 Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

Art.53 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dallo Statuto comunale.

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Art.1 Finalità.....	pag.1
A.rt.2 Definizioni.....	pag.1
Art.3 Istituzione delle aree mercatali ed extramercatali.....	pag.2
Art.4 Reistituzione delle aree mercatali ed extramercatali.....	pag.3
Art.5 Modificazioni delle aree mercatali ed extramercatali.....	pag.3

Titolo II - Aree mercatali

Capo I - Disciplina generale

Art.6 Affidamento in gestione dei servizi di mercato.....	pag.4
Art.7 Giornate e orari di svolgimento dell'attività mercatale.....	pag.4
Art.8 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature.....	pag.4
Art.8bis Utilizzo di impianti comunali ad erogazione idrica ed elettrica e dei servizi igienici.....	pag.5
Art.9 Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.....	pag.5
Art.10 Posteggi.....	pag.6
Art.11 Assegnazione dei posteggi destinati al commercio su area pubblica: concessioni e relative autorizzazioni.....	pag.7
Art.12 Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.....	pag.7
Art.13 Graduatoria per la spunta.....	pag.8
Art.14 Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori.....	pag.8
Art.15 Ferie.....	pag.9
Art.16 Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di riorganizzazione o spostamento del mercato.....	pag.9
Art.17 Subingressi.....	pag.9
Art.18 Miglioria.....	pag.10
Art.19 Ampliamento posteggio.....	pag.10
Art.20 Scambio di posteggio.....	pag.11
Art.21 Aggiunta o modifica del settore merceologico.....	pag.11
Art.22 Rappresentanti degli operatori.....	pag.11
Art.23 Corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico e lo smaltimento rifiuti.....	pag.11

Capo II - Posteggi privati

Sezione I - Produttori

Art.24 Produttori.....	pag.12
Art.25 Decadenza e revoca della concessione.....	pag.12
Art.26 Norma di rinvio.....	pag.13

Sezione II - Autorizzazioni temporanee

Art.27 Individuazione posteggi riservati.....	pag.13
Art.28 Procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.....	pag.13

Titolo III - Aree extramercatali

Capo I - Gruppi di posteggi

Art.29 Definizione.....	pag.13
Art.30 Assegnazione dei posteggi.....	pag.14
Art.31 Rappresentanti.....	pag.14
Art.32 Norma di rinvio.....	pag.14

Capo II - Posteggi singoli

Art.33 Definizione.....	pag.14
-------------------------	--------

Art.34 Assegnazione dei posteggi singoli.....	pag.14
Art.35 Strutture permanenti.....	pag.14
Art.36 Norma di rinvio.....	pag.15
Capo III - Zone di sosta prolungata	
Art.37 Definizione.....	pag.15
Art.38 Modalità di assegnazione.....	pag.15
Art.39 Norma di rinvio.....	pag.15
Capo IV - Aree per autorizzazioni temporanee.....	
Art.40 Individuazione delle aree.....	pag.16
Art.41 Rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee.....	pag.16
Art.42 Norma di rinvio.....	pag.16

Titolo IV - Commercio in forma itinerante

Art.43 Definizione.....	pag.17
Art.44 Vendita diretta di prodotti agricoli in forma itinerante.....	pag.17
Art.45 Zone inibite al commercio.....	pag.17

Titolo V - Disposizioni finali

Art.46 Revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.....	pag.18
Art.47 Decadenza della concessione di posteggio.....	pag.18
Art.48 Sospensione dell'attività.....	pag.18
Art.49 Sanzioni.....	pag.18
Art.50 Commissioni.....	pag.18
Art.51 Norma di rinvio.....	pag.19
Art.52 Norme abrogate.....	pag.19
Art.53 Entrata in vigore.....	pag.19

APPROVAZIONE

- Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 114 del 19/12/2002
(entrata in vigore il 19/03/2003)
- Regolamento modificato con deliberazione di C.C. n. 161 del 29/11/2018
(entrata in vigore il 29/01/2019 dopo ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni)